

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N.73.993/29.152 DI REP.

*

"TEP S.p.A."

STATUTO

*

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in attuazione del D. Lgs. n. 422/97 e successive modificazioni e della L.R. Emilia-Romagna n. 30/98 e successive modificazioni, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata

"TEP S.p.A."

Art. 2 - Sede sociale

La Società ha la sede legale in Parma.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di sopprimere e istituire, ovunque, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritenga necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- la gestione del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento di ogni servizio di trasporto sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea;
- la gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi;
- la gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto e al traffico;
- la realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, ecc., anche per conto terzi;
- lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nel rispetto delle leggi vigenti, utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93.

La Società può contrarre mutui e concedere fidi, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni. Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o collegate. Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre assumere, non in via prevalente, né nei confronti del pubblico, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette, o acquistare quote, azioni ed obbligazioni in altre società o imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Società, aventi oggetto analogo o complementare al proprio.

La Società potrà inoltre partecipare gare inerenti l'attività sociale o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito di norme di legge.

Tali attività potranno essere perseguite in osservanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organo amministrativo ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a euro 7.747.000,00 rappresentato da n. 15.494 da 500 euro ciascuna.

Art. 7 - Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile (diritto di opzione).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti secondo il disposto dell'art. 2342 c.c..

Art. 8 - Quote di partecipazione degli enti locali

Gli enti locali soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale, mai complessivamente inferiore al 50,10%

(cinquanta e un decimo).

Art. 9 - Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto in assemblea.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

La Società può emettere azioni a favore dei prestatori di lavoro dipendente

Art. 10 - Certificati azionari

La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori ai sensi dell'art. 2354 c.c..

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro Soci.

Art. 11 - Obbligazioni

La Società previa deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2412 codice civile, può emettere obbligazioni nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12 - Organi

Sono organi della Società:

l'Assemblea dei Soci;

l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente;

il Collegio Sindacale;

l'Organo di revisione contabile.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 14 - Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a/r almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai

sensi dell'art 2366, terzo comma, del codice civile.

La convocazione potrà avvenire anche mediante telegramma, telefax, posta elettronica con testo firmato digitalmente, purchè vi siano conferme di ricezione.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile.

Art. 15 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo nei casi previsti dalla legge e comunque: entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile;

di norma entro il 15 ottobre per l'esame e l'approvazione degli strumenti di previsione e di programmazione annuale e pluriennale della Società e delle Società controllate, nonché del piano degli investimenti e dei relativi finanziamenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 16 - Ammissione all'Assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti, iscritti o non ancora iscritti nel Libro dei Soci. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 17 - Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 18 - Rappresentanza

Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 19 - Funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2369, ultimo comma, del Codice Civile.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, ne quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Nomina, composizione, durata, compensi dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

Gli amministratori sono scelti tra persone esterne all'Assemblea che siano in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale e possano vantare specifiche competenze tecniche, amministrative, professionali o gestionali.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa

vigente.

Non possono essere nominati membri dell'Organo amministrativo, oltre a quanto previsto dall'art. 2382 c.c., i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti a quella della Società.

Gli amministratori non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

L'Organo amministrativo può essere in qualsiasi momento revocato dall'Assemblea dei Soci; in tal caso, non potrà richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, c.c..

Gli amministratori durano in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci oltre che il rimborso delle spese. L'Assemblea stabilisce altresì i compensi del Presidente o dell'Amministratore Unico. Gli emolumenti dovranno essere attribuiti nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per i compensi corrisposti ai membri degli organi amministrativi di società partecipate dagli enti locali.

Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato.

Art. 21 - Riunioni

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Art. 22 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 23 - Funzionamento

Ove l'organo amministrativo fosse costituito in misura collegiale per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le seguenti deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendente in ogni caso congiuntamente sia il voto del Presidente sia quello del Vice-Presidente in carica:

- approvazione del piano strategico e dei budget annuali e pluriennali, dei nuovi organigrammi, del piano delle assunzioni e dei piani di organizzazione e incentivazione del personale;
- compravendita e permuta di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e Know-how, ed immobili in genere di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- compravendita, permuta o cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazione o altre interessenze in società, enti o imprese di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila);
- concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti di importo superiore a euro 260.000,00 (duecentosessantamila) per ciascuna operazione;
- assunzione di mutui eccedenti euro 520.000,00 (cinquecentoventimila);
- assunzione di partecipazioni in società controllate o collegate, nonché costituzione delle stesse;
- costituzione di joint ventures o di alleanze strategiche;
- approvazione dei piani strategici e dei budget pluriennali ed annuali delle società controllate e/o collegate, approvazione di proposte di aumento del capitale sociale o di operazioni di finanza straordinaria da parte delle assemblee delle società controllate; designazione dei componenti degli organi sociali delle stesse; sottoscrizione di eventuali patti parasociali di cui siano parte le società controllate;
- nomina del Direttore generale e del relativo conferimento di deleghe e compensi;
- l'attribuzione di incarichi di valore superiore a euro 20.000,00 (ventimila euro).

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa, se nominato, il Direttore Generale della Società e, relativamente, alle sedute i cui oggetti di discussione li riguardino, anche altri direttori di funzione.

Art. 24 - Poteri e Compiti

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Art. 25 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori

Il Consiglio di Amministrazione individua un amministratore cui attribuisce le deleghe di gestione, fatta salva l'eventuale attribuzione di delega al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinerà la remunerazione dell'amministratore investito di particolari cariche nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli emolumenti corrisposti a società partecipate dagli enti locali.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, direttori, anche in relazione alla normativa speciale delle aziende esercenti il trasporto pubblico, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti.

All'Amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

TITOLO VI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 - Presidenza e Vice Presidenza

L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed eventualmente, il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della Società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con facoltà d agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può delegare sue competenze ai sensi di legge. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

La carica di Vice Presidente non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 27 - Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, designandone il Presidente e fissando per i primi l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio.

La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente.

I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo incarico e sono rieleggibili.

Art. 28 - Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile, la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti, della durata di tre esercizi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, la quale provvede altresì alla determinazione del corrispettivo spettante.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della Società.

Art. 30 - Utili sociali

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

Il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

Il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dall'art. 2448 del Codice Civile.

La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia.